



COMUNE DI FERRANDINA

(Provincia di Matera)

IL SINDACO

Ord. n. 34

Prot. n. 12348

Premesso che l'Amministrazione, ha posto in essere delle iniziative per il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale e in particolare, per la soluzione delle problematiche legate al fenomeno del randagismo, e per gli aspetti relativi ai cani mordaci ed aggressivi e per le implicazioni di carattere igienico-sanitario, che essi generano;

Ritenuto, pertanto, proseguire in tale direzione, focalizzando l'attenzione anche sul fenomeno dell'abbandono sul suolo pubblico e privato delle deiezioni di cani di proprietà, in quanto tale comportamento arreca grave pregiudizio al decoro pubblico, oltre che a preoccupanti ripercussioni di natura igienico-sanitario;

Preso atto, delle numerose segnalazioni pervenute dalle persone anziane e dai frequentatori delle ville comunali, i quali lamentano l'abbandono di escrementi dai cani, dei quali i loro proprietari non provvedono con senso civico alla raccolta e smaltimento con mezzi idonei;

Vista la necessità di disciplinare tali comportamenti;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 15 del 06.05.1997, con la quale è stata disciplinata l'iscrizione all'anagrafe canina;

Ritenuto, tuttavia, con urgenza, il divieto di ingresso di cani all'interno delle ville comunali, dove tale problema è più sentito;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinario, approvato con D.P.R. 320/1954;

Visto il Regolamento di Polizia Municipale;

Vista la legge 833/1978;

Vista la legge Regionale n. 21 del 02.06.1988;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

O R D I N A

ai proprietari e/o detentori dei cani, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. È vietato abbandonare, in spazi pubblici adibiti al passaggio pedonale o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino, gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate. Tali rifiuti dovranno essere raccolti con apposita paletta ecologica, oppure, diversamente, riposti in idoneo sacchetto integro, convenientemente chiuso e depositato nei contenitori per la raccolta di R.S.U. collocati nell'abitato;
2. È vietato l'accesso dei cani all'interno delle ville comunali di :
 - a) Villa Pinocchio in via Mazzini;
 - b) Villa di Piazza De Gasperi;
 - c) Villa Comunale ai Caduti di Corso Vittorio Emanuele II.

A V V E R T E

che i trasgressori alle disposizioni suddette, saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con il pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Restano confermate le osservanze delle disposizioni di cui al D.P.R. 320/1954, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'obbligo di assicurare i cani al guinzaglio e munirli di

apposita museruola nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e delle relative sanzioni amministrative connesse.

È fatto obbligo, a chi di dovere, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Copia del presente atto, verrà notificato, per le rispettive competenze, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale, al Servizio Veterinario USL n.4 di Matera-

Dalla Residenza Municipale 30.07.2007

IL SINDACO
Raffaele RICCHIUTI